
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo può essere eccepita con opposizione a precetto ex artt. 615 o 617 c.p.c.?

La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, anche se causa di inefficacia del decreto quale titolo esecutivo, può essere eccepita dall'intimato solo nel giudizio di cognizione instaurato con la opposizione al decreto, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., o con la opposizione tardiva, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., se la nullità ha impedito all'opponente di avere tempestiva conoscenza del decreto stesso, e non anche, successivamente alla notificazione del precetto, con opposizione ex artt. 615 o 617 c.p.c. dinanzi ad un giudice diverso da quello funzionalmente competente a giudicare sulla opposizione al provvedimento monitorio.

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 20.4.2015, n. 7990

...omissis...

1.1 Con il primo motivo l'impugnante lamenta violazione degli artt. 145, 137, 138 e 139 cod. proc. civ., ex art. 360 c.p.c., n. 3. Le critiche hanno ad oggetto l'affermazione del giudice di merito secondo cui la notifica del decreto ingiuntivo era stata correttamente eseguita, in quanto indirizzata al legale rappresentante del Condominio, laddove la stessa doveva ritenersi assolutamente invalida, perchè diretta non già alla società xxxxxx di P. I. e C, che rivestiva la carica di amministratore, ma a P.I. in proprio, in violazione, peraltro, del disposto dell'art. 145 cod. proc. civ. 1.2 Con il secondo mezzo si deduce violazione degli artt. 139 e 149 cod. proc. civ., nonché della L. n. 890 del 1982, art. 7 ex art. 360 c.p.c., n. 3, per essere stata la notifica eseguita in luogo diverso dalla residenza del P.. Il vizio - secondo l'esponente - configurerebbe un caso di omessa notifica e quindi di inesistenza del titolo esecutivo in forza del quale era stata promossa e coltivata l'esecuzione.

1.3 Con il terzo motivo il ricorrente Condominio lamenta vizi motivazionali, ex art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione alle medesime questioni, tacciando, in particolare, di incongruità il riferimento, operato dal giudice di merito, alla coincidenza tra il luogo di notifica del provvedimento monitorio e quello indicato in alcune fatture emesse dall'opposta.

1.4 Con il quarto mezzo si prospetta violazione dell'art. 100 cod. proc. civ., ex art. 360 c.p.c., n. 3. Le censure si appuntano contro l'assunto, ritenuto del tutto inconferente nella fattispecie, della necessità di proporre querela di falso per contestare le risultanze della relata di notifica.

1.5 Con il quinto motivo il ricorrente, denunciando violazione dell'art. 615 cod. proc. civ., ex art. 360 c.p.c., n. 3, si duole dell'affermazione del Tribunale secondo cui le ragioni poste a fondamento dell'opposizione avrebbero dovuto essere fatte valere nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, senza considerare che la lettera inviata xxxxx. al Condominio costituiva confessione in ordine all'intervento di fatti successivi, che avevano modificato il credito portato dal provvedimento monitorio.

2 Si prestano a essere esaminati congiuntamente, per la loro evidente connessione, i primi quattro motivi di ricorso. Essi sono, per certi aspetti inammissibili, per altri infondati. E invero, a prescindere dalla assoluta inidoneità dei formulati quesiti di diritto, le esposte critiche sono gravemente carenti sul piano dell'autosufficienza, posto che il ricorrente ha omesso sia di esplicitare compiutamente il contenuto della contestata relata; sia di indicarne l'esatta allocazione nel fascicolo processuale.

Si ricorda, in proposito, che, benché l'onere del ricorrente, di cui all'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, così come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 7 di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, "gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda" è soddisfatto, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, mediante la produzione dello stesso, e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione, presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell'art. 369 c.p.c., comma 3, resta ferma, in ogni caso, l'esigenza di specifica

indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 6, del contenuto degli atti e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché dei dati necessari al loro reperimento (confr. Cass. civ. 3 novembre 2011, n. 22726).

3 Sotto altro, concorrente profilo, si osserva poi che, in caso di esecuzione forzata intrapresa in forza di un decreto ingiuntivo, la giurisprudenza di questa Corte distingue tra l'ipotesi in cui venga dedotta l'inesistenza della notificazione del titolo fattispecie che legittima il ricorso al rimedio dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. - e quella invece in cui se ne deduca la nullità - fattispecie in relazione alla quale il mezzo di tutela azionabile è l'opposizione tardiva, ex art. 650 cod. proc. civ., da proporsi entro il termine di cui al comma 3 della medesima norma (Cass. civ. 2 aprile 2009, n. 8011; Cass. civ., 1 giugno 2004, n. 10495) - opportunamente precisandosi al riguardo che inesistenza si ha solo quando la notifica venga effettuata in luogo o a mani di persona privi di ogni tipo di relazione con l'ingiunto (confr. Cass. civ. 10 ottobre 2014, n. 21505; Cass. civ. 18 dicembre 2013, n. 28285).

4 Ora, nel caso di specie, pur essendo stata espressamente dedotta l'inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo, si verte al più, in tesi, in tema di nullità della stessa, tenuto conto che, stando a quanto dedotto dallo stesso ricorrente, la notifica venne indirizzata al legale rappresentante della società incaricata dell'amministrazione, sia pure in un luogo diverso dalla sua residenza anagrafica. Ed è significativo che il giudice di merito, a parte il generico e incongruo richiamo alla fede privilegiata che assiste le attestazioni dell'ufficiale giudiziario, delle quali neppure ha indicato, in concreto, l'oggetto, abbia illustrato con argomentazioni ineccepibili, sul piano logico e giuridico, l'elemento di collegamento, per vero assai significativo, esistente tra l'ingiunto e il luogo in cui la notifica venne eseguita (v. sub. n. 1.3).

A ciò aggiungasi che, in tema di notificazioni ad una persona giuridica e alla stregua dell'art. 145 c.p.c., comma 1, nel testo originario, applicabile *ratione temporis* (antecedente cioè alle modifiche introdotte dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2), è nulla, e non inesistente, la notifica effettuata *tour court* presso il legale rappresentante dell'ente, senza che risulti l'impossibilità di eseguirla presso la sede indicata nell'art. 19 c.p.c., comma 2, (confr. Cass. civ. 12 luglio 2006, n. 15849; Cass. civ. 12 marzo 2002, n. 3549).

5 Il delineato contesto fattuale di riferimento comporta l'operatività del principio, al quale il collegio intende dare continuità, per cui la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, anche se causa di inefficacia del decreto quale titolo esecutivo, può essere eccepita dall'intimato solo nel giudizio di cognizione instaurato con la opposizione al decreto, ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ., o con la opposizione tardiva, ai sensi dell'art. 650 cod. proc. civ., se la nullità ha impedito all'opponente di avere tempestiva conoscenza del decreto stesso, e non anche, successivamente alla notificazione del precetto, con opposizione ex artt. 615 o 617 cod. proc. civ. dinanzi ad un giudice diverso da quello funzionalmente competente a giudicare sulla opposizione al provvedimento monitorio (confr. Cass. civ. n. 8011/2009 cit; Cass. civ. 26 luglio 2001, n. 10183; Cass. civ. 15 luglio 1995, n. 7694).

Ne consegue che il Condxxxxxxx, il quale sostiene di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo, avrebbe dovuto far valere le proprie ragioni mediante il rimedio di cui all'art. 650 cod. proc. civ., e non già con l'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., di fatto proposta. 6 Del tutto privo di pregio è anche il quinto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente introduce,

in realtà, una questione nuova, relativa alla entità del credito vantato dall'opposto per l'intervento di fatti successivi alla emanazione del decreto ingiuntivo. Si ricorda allora che, secondo il costante insegnamento di questo giudice di legittimità, qualora una determinata questione giudica - che implichi un accertamento di fatto - sia stata del tutto ignorata dal giudice di merito, il ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere, rimasto nella fattispecie del tutto inadempito, non solo di allegarne l'avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo aveva fatto, onde dar modo alla Corte di controllare de visu la veridicità di tale asserzione (confr. Cass. civ. sez. lav. 28 luglio 2008, n. 20518; Cass. civ. 1, 31 agosto 2007, n. 18440).

In definitiva il ricorso deve essere integralmente rigettato.

La mancata costituzione della parte vittoriosa preclude ogni pronuncia in ordine alle spese di giudizio.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2015.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola